



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°469 del 21/06/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 13 giugno 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI MUSOLINO MARINO, ZANELLA MASSIMO E FEDERICO BRUNO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE, DIRIGENTE E CONSULENTE/COLLABORATORE DELLA SOCIETÀ ASD LATINA S. SERMONETA FC, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ED AL 2.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02/07/2018, IL PRIMO ANCHE PER VIOLAZIONE DELL'ART.10, COMMA 1, DEL C.G.S. ED IL TERZO ANCHE PER VIOLAZIONE DELL'ART.5 DEL C.G.S..

Il presente procedimento disciplinare trae origine da una segnalazione del Comitato Regionale Lazio il quale, a seguito di un rapporto di due collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico presso la Delegazione Provinciale di Latina, e da un articolo di stampa "Tutto Calcio Pontino", denunciava che, in data 10/07/2018, presso il campo sportivo di Latina Scalo, la Soc. Asd Latina S. Sermoneta Fc, aveva organizzato ed effettuato un provino di giovani calciatori, in assenza della prescritta autorizzazione federale.

Nel corso delle indagini sono state acquisite, tra le altre, le deposizioni, all'epoca dei fatti, del Presidente della Asd Latina S. Sermoneta Fc, del dirigente e del consulente/collaboratore della suddetta Società, rispettivamente, Sigg.ri Marino Musolino, Massimo Zanella e Bruno Federico.

Dalla complessiva attività istruttoria emergeva che quest'ultimo, non tesserato, ma certamente inquadrabile tra i soggetti di cui all'art.1 bis, comma 5 del CGS, quale consulente/collaboratore della Asd Latina S. Sermoneta Fc, aveva organizzato e poi effettuato in data 10/07/2018, di concerto con il Presidente Musolino e con il dirigente Zanella, un raduno di giovani calciatori, presso il campo sportivo comunale di Latina Scalo, in assenza della prevista autorizzazione federale.

Tutto ciò premesso, la Procura Federale

DEFERIVA

il Sig. Musolino Marino, Presidente della Asd Latina S. Sermoneta Fc, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., e art. 10 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e al 2.6 del C.U. n. 1 del 02/07/2018;

il Sig. Zanella Massimo, dirigente della Asd Latina S. Sermoneta Fc, per violazione dell'art. 1 bis comma 1, del CGS in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al 2.6 del C.U. n. 1 del 02/07/2018;

il Sig. Federico Bruno, consulente/collaboratore della Asd Latina S. Sermoneta Fc, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. e 5 C.G.S., in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al 2.6 del C.U. n. 1 del 02/07/2018.

All'udienza fissata, le parti deferite non si presentavano, né facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

La Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, concludeva chiedendo il riconoscimento della responsabilità dei deferiti e per l'effetto la condanna per il Sig. Marino Musolino a 3 mesi di inibizione, per il Sig. Massimo Zanella a 2 mesi di inibizione, per il Sig. Bruno Federico a 4 mesi di inibizione e per la Asd Latina S. Sermoneta Fc, al pagamento di euro 600,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento accertava la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, desumibile, tra l'altro, dalle dichiarazioni confessorie rilasciate alla Procura, dai predetti soggetti e pertanto

DELIBERA

Di comminare le seguenti sanzioni per parametrarle a quelle irrogate in casi analoghi:

Marino Musolino inibizione di mesi 2 (due);

Zanella Massimo inibizione di mesi 1 (uno);

Federico Bruno inibizione di mesi 3 (tre);

Asd Latina S. Sermoneta Fc ammenda di euro 400,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ARIOSTO PASQUAZI, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO DI CUI ALL'ART.1 BIS, COMMA 5 DEL C.G.S. IN FAVORE DELLA SOC. A.S.D. U.S. CAVESE 1919, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 E COMMA 3, A CARICO DEL SIG. LUCA CELLETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. A.S.D. U.S. CAVESE 1919, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 3 E COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.14, COMMA 1 C.G.S. E A CARICO DEL SIG. PIETRO CERCI, ATTUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. U.S. CAVESE 1919, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 3 C.G.S., NONCHÉ LA SOCIETÀ A.S.D. U.S. CAVESE 1919 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA.

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito della ricezione di una nota da parte del C.R. Lazio con cui veniva trasmessa la segnalazione, da parte del direttore editoriale della Gazzetta Regionale, di fatti accaduti al termine della partita ASD Cavese – ASD Città di Anagni del 15.4.18 con potenziale rilevanza disciplinare.

Secondo la ricostruzione di fatti operata dalla Procura Federale, il sig. Ariosto Pasquazi, al termine di detta partita cui aveva assistito da spettatore, avrebbe tentato di far allontanare dalla rete divisoria alcuni giocatori della compagine avversaria, festanti per la vittoria vicino i propri sostenitori, percuotendo la recinzione con calci e pugni, tentando altresì di dare una manata al volto del calciatore avversario Francesco Cardinali attraverso la rete. Egli, poi, si portava all'interno degli spogliatoi ingiuriando e minacciando i giocatori avversari tanto da far intervenire le Forze dell'Ordine e da vedersi comminato Daspo per due anni dalle Autorità di Polizia. Il medesimo Pasquazi, pur non risultando nell'organigramma societario, avrebbe svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, risultando nell'organigramma societario addirittura Presidente della ASD Cavese.

Sempre al termine del suindicato incontro, secondo l'Organo inquirente, il sig. Luca Celletti, all'epoca effettivo presidente della ASD Cavese, avrebbe rivolto nei confronti del sig. Francesco Mancin, collaboratore della Gazzetta Regionale, frasi gravemente minacciose ed ingiuriose, tanto da costringerlo a terminare la ripresa video che stava effettuando e a uscire velocemente dalla tribuna, ove si svolgeva un comportamento aggressivo e violento dei sostenitori della Cavese nei confronti dei tifosi della ASD Città di Anagni, per i quali ne deve rispondere anche il presidente pro tempore per il principio di rappresentazione organica di questi con la società.

Infine, la Procura Federale riferisce che entrambi i suddetti i deferiti, nonché l'attuale presidente della ASD Cavese, non si siano presentati all'audizione dinanzi la Procura benché regolarmente convocati.

Tutto ciò premesso la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Ariosto Pasquazi, quale soggetto di cui all'art. 1 bis, comma 5, C.G.S., per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e comma 3, il sig. Luca Celletti per violazione dell'art. 1 bis, comma 3 e comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 14, comma 1 C.G.S. e il sig. Pietro Cerci per violazione dell'art. 1 bis, comma 3 C.G.S., nonché la soc. A.S.D. U.S. Cavese 1919 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva di cui all'art. 4, comma 1 e 2 C.G.S.

All'udienza del 13.6.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Ariosto Pasquazi fosse sanzionato con due anni di inibizione, il sig. Luca Celletti con nove mesi di inibizione, il sig. Pietro Cerci con un mese di inibizione e la società A.S.D. U.S. Cavese 1919 con ammenda di € 1.500,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati, seppur vada parametrata la loro gravità al loro effettivo svolgimento.

Le condotte dei sigg. Ariosto Pasquazi e Luca Celletti, infatti, sono state acclarate grazie alle concordi dichiarazioni dei soggetti presenti agli eventi, nonché dalla ripresa video versata in atti. Il tentativo del Pasquazi di colpire il Cardinali, tuttavia, non appare potenzialmente foriero di gravi conseguenze, stante la presenza della rete di recinzione e la mancata qualificazione del fatto come aggressione da parte della persona offesa.

Parimenti, grazie all'istruttoria, è stato accertato che il presunto sostenitore recatosi negli spogliatoi a fine gara fosse proprio il Pasquazi: per tale violazione la società ASD Cavese risulta essere peraltro già stata sanzionata con ammenda comminata dal Giudice Sportivo, pertanto detta violazione non deve essere computata a titolo di responsabilità oggettiva per la società, stante il principio del ne bis in idem per altro correttamente richiamato dalla Procura Federale.

Ampiamente dimostrata da documenti e dichiarazioni è la qualificazione di Ariosto Pasquazi come soggetto svolgente attività rilevante a favore della ASD Cavese.

Non appare, invece, corretta l'ascrivibilità a titolo di responsabilità personale del Presidente di fatti commessi da sostenitori della propria società per cui solo la società è chiamata a risponderne, a meno di deduzioni e prove circa condotte istigatorie od omissive, che però mancano del tutto nel caso di specie.

Parimenti, risulta per tabulas la mancata presentazione dei deferiti dinanzi la Procura Federale, senza che fosse fornita alcuna giustificazione alla propria assenza, disattendendo un preciso dovere di collaborazione con la Giustizia Sportiva.

Per quanto attiene le sanzioni da irrogare, ad eccezione di quelle relative alla sola violazione dell'art. 1 bis, comma 3 C.G.S., il Tribunale ritiene che esse debbano essere quantificate in misura minore rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, parametrando le stesse all'effettiva gravità dei fatti e alla riferibilità o meno delle violazioni ai soggetti.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare, la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Ariosto Pasquazi alla sanzione di mesi nove (9) di inibizione, il sig. Luca Celletti alla sanzione di mesi quattro (4) di inibizione, il sig. Pietro Cerci alla sanzione di mesi uno (1) di inibizione e la Società A.S.D. U.S. Cavese 1919 alla sanzione di € 800,00 di ammenda, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 20 giugno 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO CONSOLI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL'ASD LASETINA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD LA SETINA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE.

Il Procuratore federale interregionale;

letti gli atti relativi all'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "condotta minacciosa posta in essere dal sig. Francesco Consoli, Presidente della società ASD La Setina, nei confronti dell'allenatore Yuri Musilli, nel corso della gara La Setina – Antonio Palluzzi, Categoria Esordienti, disputata il 26 aprile 2018";

vista la relazione del Collaboratore Federale;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata, alla quale non è seguita alcuna istanza o memoria difensiva da parte degli avvisati;

osservato che l'indagine ha avuto origine a seguito di una segnalazione della F.I.G.C., Delegazione di Latina, del 7 maggio 2018, con allegata denuncia della società ASD Antonio Palluzzi del 27 aprile 2018, in cui veniva evidenziato il comportamento gravemente irrispettoso e minaccioso tenuto dal sig. Francesco Consoli, durante la gara in questione, nei confronti dell'allenatore della società Antonio Palluzzi, sig. Yuri Musilli;

rilevato che, nel corso delle indagini, la Procura ha acquisito vari elementi tra i quali le audizioni dei due soggetti, il Presidente Consoli e l'allenatore Musilli, e considerato che i fatti accaduti venivano sostanzialmente confermati da entrambi i soggetti e che, pertanto, la Procura, riconoscendo la responsabilità della violazione normativa di cui all'oggetto da parte del Presidente Francesco Consoli, ha ritenuto di deferirlo a questo Tribunale Federale Territoriale, unitamente alla società ASD La Setina, per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1 del C.G.S..

Alla riunione del 20 giugno 2019 è presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino, per i deferiti nessuno è presente.

La Procura insiste nell'atto di deferimento e nel suo accoglimento, chiedendo l'inibizione di mesi 3 per il Presidente Consoli Francesco nonché l'ammenda di Euro 300,00 a carico della società ASD La Setina.

Questo Tribunale Federale Territoriale, valutata la situazione e tenuto conto di quanto realmente accaduto in campo, considerando la sanzione proposta dalla Procura eccessiva, visti anche gli abituali parametri adottati in casi analoghi da questo Organo giudicante, ritiene di poter lievemente ridurre le sanzioni.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare, la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, infliggendo al sig. Consoli Francesco l'inibizione di mesi uno (1) ed alla Società ASD La Setina l'ammenda di € 100,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRKO MAURA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LE PALME SSD A R.L., PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S., ED A CARICO DEI SIGG.RI DAVIDE MOSTARDA E PIETRO MENCAGLIA, DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELLE SUDDETTE NORME E DELL'ART.61 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL CALCIATORE MARCO SALVATORI, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 E DELL'ART.22, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ LE PALME SSD A R.L., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "condotta del calciatore Marco Salvatori, il quale prendeva parte tra le fila della società Le Palme SSD A R.L., in posizione irregolare in quanto squalificato".

Tutto nasce dall'esposto presentato dall'ASD Futsal Academy in data 29 maggio 2018 alla Procura Federale in cui faceva presente:

il contenuto del C.U. n.64 del 17 gennaio 2018 della Delegazione Provinciale di Roma, in cui si dava atto che la partita Le Palme Ca5 – Acilia Calcio a 5 del 13/01/2018 non veniva disputata per assenza dell'arbitro designato, ed il relativo recupero veniva fissato, con il C.U. n.117 del 3 aprile 2018, per il giorno 10 aprile 2018;

con il C.U. n.118 del 4 aprile 2018, il Giudice Sportivo sanzionava per 2 gare il calciatore Marco Salvatori, della società Le Palme SSD A R.L., e che lo stesso avrebbe dovuto scontarle nella gara del 7 aprile con l'Atletico Tormarancio, e nella gara del 10 aprile con l'Acilia Calcio a 5;

con il C.U. n.132 del 20 aprile 2018, il G.S. infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara all'Acilia Calcio a 5 per non essersi presentata alla gara del 10 aprile 2018 contro la squadra Le Palme SSD A R.L.;

dagli atti di gara è risultato che il calciatore in argomento scontava la prima giornata di squalifica nella gara del 7 aprile, mentre non poteva scontare la seconda in quanto la società Acilia Calcio a 5 non si presentava al campo di gioco;

la società Futsal Academy presentava ricorso al Giudice Sportivo in quanto aveva partecipato, nelle fila della società Le Palme, nella gara del 14 aprile 2018, il calciatore Marco Salvatori, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato la seconda giornata di squalifica. Il ricorso veniva accolto e veniva inflitta al calciatore una ulteriore giornata di squalifica.

È risultato che il citato calciatore partecipava illegittimamente, in quanto squalificato, alle gare del 21 aprile contro la società del Santa Marinella, del 28 aprile contro l'Acilia Calcio a 5 e del 5 maggio contro la Vis Subiaco.

La Procura, ritenuto che dall'attività di indagine espletata è risultato che i fatti sopra riportati corrispondono a quanto effettivamente verificatosi, ponendo in evidenza i comportamenti posti in essere:

dal Presidente della società SSD A R.L. Le Palme, sig. Mirko Maura, per aver consentito l'utilizzo del calciatore Marco Salvatori, sapendolo in posizione irregolare in quanto squalificato, nelle tre gare, esattamente del 21 e 28 aprile e 5 maggio 2018.

dal dirigente accompagnatore Davide Mostarda e Pietro Mencaglia, per aver, il primo sottoscritto le distinte di gara del 21 e 28 aprile ed il secondo la distinta del 5 maggio 2018, in cui attestavano la regolarità di partecipazione di tutti i calciatori indicati nelle distinte.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, inviata ai soggetti interessati in data 10/12/2018 e dagli stessi regolarmente ricevuta.

Preso atto che le parti sottoposte a provvedimento disciplinare hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'art.32 sexies del C.G.S., a cui la Procura ha fornito il proprio consenso e che, la Procura Generale dello Sport con nota del 29/01/2019 non ha avuto motivi di rilievo.

Considerato che, il Presidente Federale non ha fornito osservazioni in relazione al raggiungimento dell'accordo tra le parti e la Procura Federale.

Tenuto conto che, con il comunicato ufficiale 214/A del 19/04/2019, il Presidente Federale, a seguito del mancato versamento, nel termine previsto, dell'ammenda da parte della società, ha considerato risolto il predetto accordo.

Per tutte le motivazioni sopra riportate, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe, per le violazioni regolamentari a loro ascritte, e precisamente al Presidente della società SSD A R.L. Le Palme, sig. Mirko Maura ed ai dirigenti accompagnatori Davide Mostarda e Pietro Mencaglia ed al calciatore Marco Salvatori ed alla società SSD A R.L. Le Palme, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S..

Alla riunione indetta per il giorno 20 giugno 2019 è presente per la Procura Federale l'Avv. Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti.

La Procura insiste nell'atto di deferimento, chiedendo le seguenti sanzioni:

Maura Mirko, Presidente società SSD A R.L. Le Palme, mesi 3 di inibizione;

Mostarda Davide, dirigente società SSD A R.L. Le Palme, mesi 2 di inibizione,

Mencaglia Pietro, dirigente società SSD A R.L. Le Palme, mesi 1 di inibizione;

Salvatori Marco, squalifica per 4 gare.

Questo Tribunale Federale Territoriale, valutata nel complesso la situazione di cui sopra, accertata dagli atti la partecipazione del calciatore alle gare segnalate, non può che concordare con quanto proposto dalla Procura, ritenendo le sanzioni congrue.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare, la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, infliggendo le seguenti sanzioni:

Maura Mirko, Presidente società SSD A R.L. Le Palme, mesi 3 di inibizione;

Mostarda Davide, dirigente società SSD A R.L. Le Palme, mesi 2 di inibizione,

Mencaglia Pietro, dirigente società SSD A R.L. Le Palme, mesi 1 di inibizione;

Salvatori Marco, squalifica per 4 gare.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 21 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli